

Swiss Life fondazione collettiva BASIS, Zurigo
(Fondazione)

Regolamento d'organizzazione del Consiglio di fondazione

Entrata in vigore: 1° agosto 2014

Questo regolamento viene emanato in base al art. 6 cpv. 6 dell'atto di fondazione.

Art. 1 Consiglio di fondazione

1 - Procedura d'elezione

L'elezione dei rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro è disciplinata nei dettagli nel

- a) Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti al Consiglio di fondazione della Fondazione collettiva Swiss Life BASIS. Sammelstiftung BASIS;
- b) Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del datore di lavoro al Consiglio di fondazione della Fondazione collettiva Swiss Life BASIS.

Il venir meno dei requisiti di eleggibilità di un membro comporta le sue immediate dimissioni dal Consiglio di fondazione.

2 - Costituzione

Il Consiglio di fondazione designa tra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Alla carica di presidente si alternano, per la durata di quattro anni, un rappresentante dei dipendenti e un rappresentante del datore di lavoro; il vicepresidente apparterrà, di volta in volta, alla rappresentanza opposta a quella del presidente in carica. Il consiglio di fondazione può sempre destituire sia il presidente che il vicepresidente.

In caso di dimissioni o di destituzione nell'arco della durata del mandato, il Consiglio di fondazione indice nuove elezioni nell'ambito della rappresentanza cui apparteneva il membro dimissionario o destituito. Il presidente o vicepresidente neoeletto porta a termine il mandato del suo predecessore.

Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente.

3 - Riunioni e decisioni

Il Consiglio di fondazione si riunisce ogni volta che le circostanze lo richiedono, in ogni modo almeno una volta all'anno. La riunione è convocata dal presidente o su richiesta di almeno la metà dei membri del Consiglio di fondazione.

Swiss Life SA delega due rappresentanti permanenti senza diritto di voto. Alle riunioni deve presenziare almeno un delegato di Swiss Life SA, a meno che il Consiglio di fondazione non rinunci espressamente alla sua presenza.

Il Consiglio di fondazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri. A presiedere la riunione è il presidente; in sua assenza, il vicepresidente o eventualmente un altro membro del Consiglio di fondazione.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti la mozione risulta respinta. Le decisioni possono essere prese a maggioranza semplice tramite circolazione degli atti.

In merito alle decisioni e alle trattative è richiesta la stesura di un verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I membri del Consiglio di fondazione hanno diritto a un adeguato corrispettivo in conformità a quanto disposto nell'apposito regolamento.

4 - Incarichi e competenze

Incombono al Consiglio di fondazione in particolare i seguenti incarichi:

- a) definisce l'organizzazione della Fondazione ed emana i necessari regolamenti al riguardo;
- b) rappresenta la Fondazione verso l'esterno e determina coloro che hanno il diritto di firma collettiva a due per la Fondazione collettiva in modo giuridicamente vincolante. Il diritto di firma può essere attribuito anche a persone esterne al Consiglio di fondazione;
- c) approva il rendiconto annuale, riceve i rapporti dell'organo di revisione e del perito in materia di previdenza professionale e li presenta all'autorità di vigilanza;
- d) emana e modifica i regolamenti in conformità all'offerta di piani previdenziali di Swiss Life SA;
- e) conclude con Swiss Life SA un contratto collettivo d'assicurazione sulla vita e riceve dalla stessa indicazioni in merito ai principi di investimento;
- f) sorveglia in particolare le seguenti attività:
 - controlla le prestazioni derivanti dal contratto collettivo d'assicurazione sulla vita;
 - riceve un conteggio dettagliato e commentato concernente la quota minima legale (legal quote);
 - si occupa dell'assegnazione al fondo delle eccedenze, del prelievo dal fondo delle eccedenze e della distribuzione delle eccedenze;
 - verifica il rispetto degli obblighi previsti da leggi e regolamenti per le commissioni di previdenza, in particolare sorveglia la gestione patrimoniale dei mezzi non vincolati in conformità al contratto collettivo d'assicurazione sulla vita;
 - garantisce l'informazione delle opere di previdenza ai sensi delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza.
- g) funge da commissione di previdenza per le opere di previdenza le cui commissioni non adempiono più ai relativi diritti e doveri (ad es. in seguito allo scioglimento del contratto d'affiliazione dovuto a liquidazione dell'impresa datrice di lavoro affiliata o cessazione del rapporto di lavoro dell'intero personale);
- h) designa l'organo di revisione;
- i) designa il perito in materia di previdenza professionale;
- j) affida la gestione aziendale a Swiss Life SA;
- k) provvede affinché abbia luogo l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro al Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di fondazione deve

- rispettare gli obblighi di legge per quanto concerne la lealtà nella gestione patrimoniale;
- osservare l'obbligo del segreto sancito per legge in relazione ai dati personali e finanziari delle persone assicurate nonché dei datori di lavoro affiliati;

- rendere noti i mandati conferitigli:
se un membro del Consiglio di fondazione assume un mandato, deve riservare priorità agli interessi della Fondazione rispetto agli interessi di terzi;
- coordinare le proprie relazioni personali e professionali in modo tale da evitare che sorgano conflitti d'interesse con la Fondazione:
qualora l'interesse di un membro del Consiglio di fondazione si riveli opposto a quello della Fondazione oppure egli debba rappresentare un simile interesse per conto di terzi, deve rendere noto tale conflitto. Pertanto, il membro del Consiglio di fondazione venuto a trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi si ricusa.

Art. 2 Incarichi del gerente

A nome e su incarico del Consiglio di fondazione al gerente spettano in particolare i seguenti incarichi:

- la conclusione di contratti di affiliazione;
- l'assistenza alla clientela e la normale corrispondenza;
- la tenuta della contabilità;
- la tenuta dei conti di vecchiaia;
- la tenuta di dati e documenti riguardanti i contratti di affiliazione e le persone assicurate;
- l'approntamento di regolamenti di previdenza e certificati di prestazioni;
- la gestione dei casi di previdenza nel rispetto dei regolamenti di previdenza e di eventuali decisioni delle commissioni di previdenza;
- il rilascio di ricevute, attestazioni;
- l'informazione del Consiglio di fondazione in merito a circostanze rilevanti per l'adempimento dei suoi poteri;
- l'informazione delle commissioni di previdenza in merito a circostanze rilevanti per l'adempimento dei loro poteri;
- l'elaborazione del rendiconto annuale della Fondazione all'attenzione del Consiglio di fondazione.

Art. 3 Incarichi dell'organo di revisione

L'organo di revisione esercita il proprio mandato in conformità alle disposizioni della LPP e della relativa ordinanza d'esecuzione.

Art. 4 Incarichi del perito

Il perito esercita il proprio mandato in conformità alle disposizioni della LPP e della relativa ordinanza d'esecuzione.

Art. 5 Modifica del regolamento

Il Consiglio di fondazione può decidere in ogni momento di apportare modifiche al presente regolamento d'organizzazione.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'organizzazione è stato varato dal Consiglio di fondazione con decisione del 22 luglio 2014 ed entra in vigore il 1° agosto 2014 e sostituisce quello del 1° luglio 2012.

Fondazione collettiva Swiss Life BASIS

Zurigo, 22 luglio 2014

Luogo e data

Mariette Steiger
Presidente del Consiglio di
fondazione

Christian Markutt
Vicepresidente del Consiglio di
fondazione

* * *